

costituzionali evidenti; e le varie leggi italiane li concessero appunto indifferentemente al Re o al Governo del Re. Infatti le due formule si equivalgono nella interpretazione che ne fu data. Avrebbe potuto sorgere questione, se in Italia si fosse sostenuto che, seguendo un precedente inglese, il Re non avrebbe potuto mutare il Gabinetto, perchè i pieni poteri furono concessi al Governo del Re, cioè al Re con quel determinato Ministero. Ma in Italia nessuno pensò di sollevare obiezioni. E durante l'ultima guerra vi furono crisi ministeriali parziali, e più ancora crisi ministeriali totali, pure restando intatta la legge dei pieni poteri.

7. Queste considerazioni hanno la loro conferma nei precedenti italiani; poichè le formule delle leggi dei pieni poteri contengono già in se stesse e il principio fondamentale dei pieni poteri e la loro limitazione.

I pieni poteri in Italia furono caratteristici delle guerre nazionali. Si ritenne che, date le straordinarie circostanze, fosse inopportuno, per vari motivi d'indole interna e d'indole internazionale, convocare normalmente il Parlamento; e quindi il Governo gli richiese la concessione dei pieni poteri.

Nella seduta del 29 luglio 1848, a guerra iniziata con l'Austria, la Camera dei Deputati approvava i pieni poteri. Con un forte numero di deputati astenuti per scrupoli costituzionali, la Camera votava il testo seguente: « Il Governo del Re è investito, durante l'attuale guerra dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi; e potrà quindi, per semplici decreti reali, e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni ». Questo testo divenne legge il 2 agosto 1848. Dal testo e dalla discussione parlamentare risultano applicati in parte i criteri limitativi dianzi accennati. Veramente, a prima vista, l'oggetto dei pieni poteri può sembrare che sia designato in modo illimitato, poichè vi si parla di « tutti i poteri ». Ma questa designazione diviene limitata, se si mette in rapporto al fine che essa si propone, e che riguarda soltanto « gli atti necessari per la difesa della patria e delle istituzioni ». Tale concessione,